



Cod. H37/P2/O11  
Cod. LF/ne  
Circ. n. 109

CNAPPC  
**Prot.: 0000999**  
**Data: 28/12/2011**  
*Uscita*

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**Oggetto: Direttiva n. 14/2011 del Ministero della pubblica amministrazione e della semplificazione recante "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12/11/2011, n. 183" - Chiarimenti.**

Si segnala che il 22.12.2011 è stata emanata la Direttiva n. 14/2011 in oggetto, indirizzata alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed applicabile, di conseguenza, a tutti gli Ordini professionali, quali enti pubblici non economici ricompresi in tale articolo.

In tale direttiva si prevedono gli adempimenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, decorrenti dal 1° gennaio 2012.

In particolare si prevede che:

- le certificazioni rilasciate in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati in ordine a stati, qualità personali e fatti sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà;
- a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettare o richiedere certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, integrando tali comportamenti violazione dei doveri d'ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74, comma 2, lett. a), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;





- su ogni certificato rilasciato dall'Ordine in ordine a stati, qualità personali e fatti certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "*il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*"; in assenza della predetta dicitura, la certificazione è nulla, oltre a costituire violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. c-bis del comma 2 dell'articolo 74, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, introdotta dal citato articolo 15 della legge n. 183 del 2011;

- gli Ordini sono tenuti ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, nonché per la predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'articolo 58 D.Lgs. 82/2005;

- gli Ordini, per il tramite dell'ufficio responsabile, devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

Si rinvia, comunque, alle prescrizioni contenute nel testo della Direttiva che si rimette in allegato.

Con i migliori saluti.

*Il Consigliere Segretario*  
(arch. Franco Frison)

*Il Presidente*  
(arch. Leopoldo Freyrie)

All. c.s.:

